



Aerei, personale di terra - servizi di catering

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

127 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI, in forma abbreviata PREVAER FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/01/2002 ¹	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 6,91% ²	minimi tabellari, contingenza, anzianità
01/01/2007	06/12/2022	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 6,91% ²⁻³	minimi tabellari, contingenza, anzianità
07/12/2022	ad oggi	2%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 6,91% ²⁻³	minimi tabellari, contingenza, anzianità

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVAER

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione entro i limiti di deducibilità fiscale

Destinatari

PREVAER

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è determinata dal valore cumulato di minimi tabellari, indennità di contingenza, aumenti periodici d'anzianità, per 12 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di PREVAER prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'Azienda e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore.

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CATERING AEREO, NELL'AMBITO DELLE GESTIONI E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA

Indice:

07/12/2022 Parte specifica Catering aereo del CCNL del Trasporto aereo

02/08/2013 CCNL del Trasporto Aereo – Verbale di accordo

08/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo

27/07/1999 CCNL Testo definitivo

07/12/2022

Verbale di stipula

Il giorno 7 dicembre 2022 tra Federcatering e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI si è stipulata la presente parte specifica Catering aereo del CCNL del Trasporto aereo .

Come definito nella parte generale del 30 maggio 2019 la presente sezione si applica ai lavoratori delle imprese associate a Federcatering o comunque già soggette al CCNL 31.07.2014 ovvero al personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo , nell'ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Articolo C39 (Previdenza complementare)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 38 del presente contratto - Parte generale l'adesione al Fondo PREVAER comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende pari al due per cento ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'uno per cento, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione : minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
2. Potranno essere destinate al finanziamento del Fondo , in base ad intese a livello locale tra le parti stipulanti la presente sezione, quote delle erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello (contrattazione aziendale integrativa).
3. I contributi a carico delle Aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al fondo costituito ed operante.
4. L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato superato il periodo di prova , cui si applichi il presente contratto .

02/08/2013

Verbale di accordo

Il giorno 2/8/2013, tra l'Assaereo, l'Assaeroporti, l'Assohandlers, l'Assocontrol, l'Assocatering e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UIL TRASPORTI, l'Ugl Trasporti si è stipulata la Parte Generale comune del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria del Trasporto Aereo, con la esclusione delle Disposizioni Finali . L'efficacia di tale pattuizione è subordinata alla definizione , dal mese di settembre 2013, delle relative Parti Specifiche e delle Disposizioni Finali .

Quanto sopra fermo restando la totale autonomia negoziale delle Parti stipulanti le singole Parti specifiche con riguardo a contenuti e decorrenza .

[...]

PARTE GENERALE

Premessa e ambito di applicazione

Le parti stipulanti il nuovo CCNL del Trasporto Aereo, in uno scenario caratterizzato dal continuo evolversi del quadro del trasporto aereo mondiale, in cui le complesse dinamiche risentono dell'incompiuta messa a sistema del settore italiano, concordano sul valore e sulla valenza centrale ed inclusiva del nuovo CCNL, sulla strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare: il contributo alla definizione di un sistema dei trasporti, il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo occupazionale ed il coinvolgimento delle professionalità su obiettivi di qualità.

Tutto ciò premesso:

Il perseguimento degli obiettivi condivisi dalle Parti stipulanti presuppone un nuovo approccio al settore del Trasporto Aereo nel suo complesso, caratterizzato da una pluralità di attività che devono assumere un ruolo complessivo di sistema in una logica di "filiera", in quanto concorrenti, con diverso grado ad una medesima catena del valore, oltre alla ricerca condivisa di un sempre crescente livello di servizio e di attenzione al cliente e di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Di questa appartenenza al sistema di "filiera" intende farsi da subito artefice il nuovo CCNL del Trasporto Aereo attraverso la fissazione di un quadro di regole di insieme da applicarsi a tutti gli operatori del settore nella PARTE GENERALE in quanto componenti a pieno titolo della filiera del Trasporto Aereo. Componenti, la cui specificità in termini di diverso contributo alla catena del valore, viene dal CCNL riconosciuta e valorizzata attraverso la definizione di PARTI SPECIFICHE.

Titolarità

La Parte Generale del contratto, comune a tutte le Parte Specifiche, è sottoscritta dalla totalità delle Associazioni Datoriali e dalle Segreterie Nazionali di Categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti e Ugl Trasporti. Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale ed è sottoscritta dall'Associazione Datoriale interessata e dalle Segreterie Nazionali di Categoria firmatarie della parte generale.

Parte specifica gestori aeroportuali:

- Assaeroporti;

Parte specifica vettori:

- Assaereo;

- F.A.I.R.O.

Parte specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:

- Assohandlers;

Parte specifica catering aereo:

- Assocatering;

Parte specifica ATM (Air Traffic Management):

- Assocontrol;

Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti riconoscono di aver individuato la regolamentazione di settore.

Ambito di applicazione:

Il nuovo CCNL di settore del Trasporto Aereo è il riferimento regolatorio sul versante del lavoro e si applica a tutto il personale di terra e di volo per l'intera Industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono:

- servizi di navigazione e di lavoro aereo (vettori aerei stabilmente operanti in Italia);

- servizi di gestione aeroportuale;

- servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale);

- servizi di catering aereo;

- servizi ATM diretti e complementari;

- servizi di manutenzione aeronautica

Potrà, inoltre, applicarsi alle Aziende che, attraverso accordi di confluenza ed armonizzazione, aderiscano alla regolamentazione generale contrattuale del Trasporto Aereo.

Coerentemente con l'obiettivo comune di assicurare incrementale trasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale dare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a tutti i lavoratori anche attraverso la sua pubblicazione nelle intranet aziendali.

CAPOV - Previdenza complementare

Art. 38 Previdenza complementare

I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del Trasporto Aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore, il Fondo Prevaer ed il Fondo Fondareo

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER ovvero al Fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme che regolamentano il

funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi.

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche
 2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a Prevaer ovvero a Fondareo o all'evoluzione degli stessi.
 3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
- Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l'estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

- Dichiarazione a verbale -

Le OO.SS. ribadiscono la volontà di ricercare nelle parti specifiche, nel rispetto delle compatibilità economiche e delle specificità la definizione di un piano integrativo di assistenza sanitaria per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore.

08/07/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/7/2010, tra ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS, ASSOCATERING-FIPE e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività Aeroportuali, a valere per i Quadri, gli Impiegati e gli Operai, in forza presso le Aziende rispettivamente aderenti alle sopra richiamate Associazioni Datoriali.

Il presente CCNL si articola in:

- Parte generale
 - Parte Specifica 1 - Sezione Gestione Aeroportuali e Allegati a valere per le Aziende aderenti ad ASSAEROPORTI
 - Parte Specifica 2 - Sezione Handlers e Allegati a valere per le Aziende aderenti ad ASSOHANDLERS
 - Parte Specifica 3 - Sezione Catering e Allegati a valere per le Aziende aderenti ad ASSOCATERING-FIPE
- Ferme restando le decorrenze previste per gli specifici istituti nelle rispettive sezioni, il presente CCNL decorre dalle date di stipula pattuite nei sopra richiamati accordi di rinnovo.

Art. 41 Previdenza complementare

Le Parti prendono atto della costituzione del Fondo PREVAER avvenuto in base al CCNL in data 16/3/1999 ed in base all'accordo istitutivo in data 16/5/2000.

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER costituito con l'accordo del 16/5/2000 tra Assaeroporti e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. Allo scopo accettano lo statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni del fondo.

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche.
 2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente..
 3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
- Dichiarazione a verbale Assaeroporti -

Assaeroporti in qualità di fonte istitutiva del Fondo PREVAR , ribadisce la impossibilità di simultanea contribuzione a carico Azienda, ivi inclusa la destinazione del TFR, nei confronti dei dipendenti aderenti a più fondi di previdenza complementare.

27/07/1999

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Articolo 9.

Le parti, condividendo l'obiettivo di perseguire la costituzione di un Fondo di previdenza complementare ex D.lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, unico per il comparto della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e, pertanto, convengono di proseguire i lavori finalizzati alla individuazione di soluzioni che tenendo conto delle situazioni nell'ambito del comparto.

1) Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di cui sopra tutti i lavoratori quadri, impiegati e operai, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscono, ai quali si applichi il CCNL delle gestioni aeroportuali di assistenza a terra sottoscritto dalle parti stipulanti.

2) L'operatività del Fondo è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di prescizioni pari ad almeno 3.000 unità.

3) L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende pari all'1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici d'anzianità.

4) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle Aziende nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione non conseguono la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdono successivamente.

5) Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28.4.93 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del TFR maturando nell'anno al Fondo medesimo, mentre per i lavoratori assunti in data precedente, o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del TFR maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza e aumenti periodici d'anzianità.

6) Potranno essere destinate al finanziamento del Fondo, in base ad intese a livello locale tra le parti stipulanti, quote delle erogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello (contrattazione aziendale integrativa).

7) I contributi a carico delle Aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.

8) Per le spese di promozione ed avvio del Fondo è previsto un contributo 'una tantum' pari a £ 20.000 a carico delle Aziende che applicano il presente CCNL per ciascun dipendente non in prova in forza con contratto a tempo indeterminato alla data di costituzione del Fondo con atto notarile, da versare al Fondo stesso nei 30 giorni successivi a tale data, e un contributo pari a £ 10.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare, quale 'una tantum', al momento dell'iscrizione.
